

Circolazione di veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa

TAR - tribunale amministrativo regionale - ordinanza n. 3485 del 15/05/2024

La circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 del 8 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno è sospesa limitatamente alla parte in cui a pagina 7, precisamente nella nota n. 21, prevede che "(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi".

TAR Lazio, sez. I -ter - 15.5.2024, n. 3485

Presidente: Arzillo - Relatore: Mercone - Parti: Società XXX - Ministero dell'interno.

ORDINANZA T. A. R. LAZIO 15 maggio 2024, n. 3485

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima *Ter*) ha pronunciato la presente

Ordinanza

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 del 8 febbraio 2024, Pubblicato il 15/05/2024 01913 2024 emanata dal Ministro dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente ad oggetto: decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184 di recepimento della Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, nella parte in cui ha previsto la possibilità che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che è stata impugnata la circolare assunta in data 8 febbraio 2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato avente ad oggetto "Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità", nella parte in cui riporta a pagina 7, precisamente nella nota n. 21, che "(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Considerato che, quanto all'impugnabilità immediata delle circolari ministeriali interpretative, in linea di principio vale la regola che si tratta di atti interni finalizzati ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, cosicché sono prive di effetti esterni e come tali censurabili soltanto in presenza del provvedimento applicativo ritenuto lesivo; tale, regola, però, non è applicabile a quelle circolari interpretative che, per la normativa di settore, sono vincolanti; nella specie, ad una prima lettura e malgrado l'incipit della circolare, la stessa appare di fatto vincolante e ciò si ricava dall'art. 11 co. 3 CdS laddove stabilisce che "Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati" e dall'art. 21 co. 1 del regolamento di attuazione del Cds "Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, co. 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno" (si veda per un caso analogo a quello in esame, proprio con riferimento alle circolari interpretative del Ministero dell'Interno, Cons. di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478 e TAR Lazio, sez. I ter, 23.6.2020, n. 9076);

Rilevato che la circolare prende atto del dettato dell'art. 122 bis D. Lgs. n. 209/2005 (introdotto dall'art. 2 D. Lgs. 184/2023, che, sotto questo aspetto, ha recepito quanto previsto dall'art. 5 direttiva 2009/103/CE, modificato dall'art. 1 n. 4 della direttiva 2021/2018/UE), che in alcuni casi esclude l'obbligo di assicurazione (ad esempio per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione oppure quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente), e, pertanto, esclude espressamente che, essendo venuto meno questo obbligo, ai casi descritti dall'art. 122 bis cit. possa applicarsi l'art. 193 CdS (in particolare anche il co. 4 di tale disposizione);

Rilevato, tuttavia, che la circolare nello specifico punto impugnato appare porsi in contrasto con l'art. 193 co. 4 CdS, perché, sebbene, come indicato al capoverso antecedente, tale ultima norma non si applica ove viene in gioco l'art. 122 bis cit., è altrettanto vero che la deroga all'art. 193 CdS a cui fa riferimento l'art. 122 bis cit. sembra riferita solo dell'assicurazione di responsabilità civile ma non anche alle conseguenze che derivano laddove il veicolo venga fatto circolare nonostante non possa e sia fermato per un controllo; detto altrimenti, l'art. 122 bis cit., come non potrebbe essere altrimenti data anche la sua collocazione sistematica nel codice delle assicurazioni private, non si occupa delle conseguenze che derivano qualora l'organo accertatore appuri un'illegittima circolazione del veicolo, aspetto per il quale ci si deve rimettere al CdS;

Rilevato, ancora, che la circolare appare, sempre ad una prima lettura, anche in contrasto con l'art. 213 CdS; in effetti, stesso la circolare, alla nota n. 19, specifica che in caso di circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, troverà applicazione l'art. 213 co. 8 CdS; se così è, allora non si comprende perché, quanto al successivo trasferimento altrove del veicolo fermato, non scatti sempre l'art. 213 co. 8 CdS terza parte laddove prevede "L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis"; dunque, sotto questo aspetto la circolare sembra contraddittoria, poiché il co. 8, diversamente dal co. 1 dell'art. 213 CdS, non prevede l'affidamento al proprietario o conducente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso appare provvisto del requisito del *fumus boni iuris*, indispensabile per ottenere l'invocata tutela cautelare;

Ritenuto, ancora, che risulta sussistere pure il *periculum in mora* alla luce dei danni paventati dai ricorrenti;

Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio tra le parti alla luce della particolarità della vicenda;

Per questi motivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) Il accoglie l'istanza di misure cautelari e sospende l'impugnata circolare assunta l'8.2.2024 dal Ministero dell'Interno, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, precisamente nella nota n. 21, prevede che "(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi".

Fissa per la prosecuzione l'udienza pubblica del 29.10.2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024.

Il Presidente: ARZILLO
Il Consigliere estensore: MERCONE

Depositato in Segreteria il 15 maggio 2024.

Il Segretario